
PARTE SPECIALE I

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO ⁽¹⁾

¹ Così come modificati dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186.

Parte speciale I

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

La “parte speciale I” è dedicata alla trattazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, così come individuati nell’art. 25 *octies* d.lgs. n. 231 del 2001.

Di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute, nonché le “macro aree” sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i “protocolli di prevenzione” attuati all’interno della Società. Infine, vengono riportati anche i c.d. “processi strumentali”, i “principi generali di comportamento” e i “compiti dell’Organismo di Vigilanza.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l’attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l’effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001”.

Art. 648 c.p.: Ricettazione, Art. 648-bis c.p.: Riciclaggio, Art. 648-ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D. Lgs. 231/01)
Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Testo della norma del Codice Penale

Art 648 c.p.: ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

Art. 648-bis c.p.: riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

Art. 648-ter c.p.: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autore del reato

Gli Illeciti penali in esame sono reati comuni, possono essere commessi da "Chiunque".

Descrizione

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Il delitto di ricettazione è reato contro il patrimonio in cui il bene giuridico tutelato è costituito dall'interesse dello Stato a garantire il diritto del privato contro l'intervento di attività estranee al delitto anteriore, capaci di portare alle estreme conseguenze il pregiudizio già provocato e di rendere più difficoltoso il recupero del prodotto stesso.

La norma pretende, quale presupposto della condotta penalmente sanzionata, che il denaro o le cose oggetto della ricettazione siano provenienti da delitto.

Se oggetto di ricettazione è il denaro, questo può anche essere stato frutto di successivi tramutamenti intermedi prima di pervenire nelle mani del ricettatore.

Qualsiasi delitto, e non solo quelli contro il patrimonio, può costituire valido presupposto per la configurabilità del reato di ricettazione. La stessa ricettazione può costituire reato presupposto per un'ulteriore ricettazione.

In ordine alla prova della sussistenza del reato presupposto, per la configurabilità della ricettazione, non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del reato presupposto, la cui sussistenza può essere ritenuta dal giudice della ricettazione anche soltanto sulla base di prove logiche.

Poiché il dolo dell'autore del reato nel momento in cui viene commesso deve investire anche la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, la "provenienza criminosa" della cosa può risultare implicita e tale avrebbe dovuto risultare anche all'autore della ricettazione.

Tale principio si estende anche ai casi in cui è dalle circostanze di fatto riguardanti il possesso o la sua acquisizione da parte dell'imputato che non si sarebbe potuto dedurre altro se non la provenienza delittuosa della cosa.

Lo stesso comportamento dell'imputato o la inverosimiglianza delle giustificazioni del possesso ovvero l'assenza di ogni giustificazione riguardo al possesso può costituire, insieme, prova sufficiente della provenienza del reato e della consapevolezza da parte di costui della criminalità della cosa. Invece, l'insufficienza della prova circa la provenienza delittuosa della cosa ricettata, vertendo su un presupposto del reato, comporta l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Il delitto di ricettazione si realizza attraverso le seguenti condotte:

- acquistare: qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di un bene, tanto a titolo derivativo, che originario (vi rientra anche l'acquisto di cosa abbandonata dal ladro);
- ricevere: comprende qualunque comportamento non rientrante già nelle altre definizioni;
- occultare: chi occulta ha già la disponibilità del bene, quindi è una condotta dipendente dalla ricezione;
- intromettere: con la finalità di far acquistare, ricevere o occultare. L'intromissione si perfeziona anche senza aver raggiunto il fine che si proponeva l'autore del reato.

Per la configurabilità della ricettazione, è necessario anche il dolo specifico, cioè il fine di procurare a sé o ad altri profitto dal bene ricettato. Non è necessario che il profitto sia di natura patrimoniale.

Il tentativo è configurabile solo per le forme dell'acquisto, della ricezione e dell'occultamento; non nel caso dell'intromissione.

Art. 648-bis c.p.: Riciclaggio

Anche in questo caso il reato si può realizzare se la provenienza da reato non sia diretta ma solamente mediata.

Per quanto riguarda il concetto di “sostituzione”, si è ritenuto che, stante la fungibilità del denaro, non può dubitarsi che il deposito in Società di denaro “sporco” realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la Società obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato. Quindi, nella “sostituzione” dovrebbero essere comprese tutte le attività dirette ad incidere sul compendio criminoso recidendo ogni possibile collegamento, oggettivo o soggettivo, con il reato.

Nella nozione di “trasferimento”, invece, sarebbero compresi tutti quei comportamenti che implicano, non la sostituzione dei beni di provenienza illecita con altri beni di identica o diversa natura, bensì, semplicemente, il loro spostamento, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza. Tale condotta implica un mutamento, anche fittizio, dell'intestazione del bene.

Quanto al compimento di “operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa”, si è ritenuto integrare tale condotta, ad esempio, l'apposizione ad un'autovettura di provenienza delittuosa di targhe di pertinenza di altro veicolo, ovvero la manomissione del suo numero di telaio.

Affinché si configuri il reato, è necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, beni o utilità che ne costituiscono l'oggetto.

Art. 648-ter c.p.: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

A differenziare tale norma da quella precedente, vi è il fatto che la condotta è punibile anche quando i beni provengano da delitto colposo, non essendo stata riprodotta la specifica esclusione.

L'assoluta genericità della condotta qui sanzionata imporrebbe, non essendo tra l'altro richiesto, un dolo specifico, cioè che la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni fosse interpretata in termini più rigorosi rispetto al caso della ricettazione.

Resta comunque una norma sussidiaria rispetto agli artt. 648 e 648-bis.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel circuito economico. La Società, nell'esecuzione dei propri servizi o della propria attività, può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora rilevi il ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal soggetto in posizione apicale, dal socio, dal cliente o dal fornitore, ad esempio in caso:
 - o pagamento frazionati in contanti, per importi di rilevante ammontare, di somme dovute da parte dei clienti, in elusione della normativa antiriciclaggio;
 - o versamenti frazionati in contanti a titolo di prestito soci, in elusione della normativa antiriciclaggio;
- La Società può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel circuito economico. La Società, nell'esecuzione dei propri servizi o della propria attività, può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora rilevi:
 - o operazioni di pagamento con controparti insediate in aree geografiche note come centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall'attività economica della Società o da altre circostanze.
- Soci, clienti o fornitori che effettuano operazioni di importo significativo con utilizzo di contante o strumenti al portatore quando risulti che gli stessi sono stati recentemente sottoposti ad accertamenti disposti nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione

Art. 648 ter.1 c.p.: Autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs. 231/2001)

Testo della norma del codice penale

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti

dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autore del reato

L'autoriciclaggio si presenta come reato proprio, il cui autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato, direttamente o a titolo di concorso, alla commissione del delitto non colposo, da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento.

Descrizione

Il nuovo reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, volta a consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme.

Chi autoricicla, con investimenti e acquisti di vario genere, impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

Come osservato in dottrina, la disponibilità 'in proprio' di mezzi economici di provenienza illecita (come tali non soggetti a imposizione fiscale, svincolati da qualsiasi controllo e generati attraverso modalità a loro volta alterative della concorrenza), ne permette l'impiego verso ulteriori attività illecite, o direttamente in impieghi che pongono l'utilizzatore in una condizione di privilegio rispetto ai relativi competitori, rispettosi delle regole⁽²⁾.

In quest'ottica l'autoriciclaggio non si esaurisce, quindi, in una frazione del reato presupposto o in un mero *post factum* non punibile, ma rappresenta un'ulteriore diversa condotta, caratterizzata da un proprio specifico disvalore e, proprio in quanto tale, autonomamente punibile

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali:

- a) sostituzione⁽³⁾;
- b) trasferimento⁽⁴⁾;
- c) impiego, in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto non colposo.

⁽²⁾ MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in Dir. Pen. Cont., 2014.

⁽³⁾ Sul punto si richiama la giurisprudenza in tema di riciclaggio (Cass. Pen., sez. V, 5 febbraio 2007, n.19288), ad avviso della quale la sostituzione implica la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicché il reato integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva "movimentati".

⁽⁴⁾ In tema di riciclaggio, la Cassazione penale (Cass. Pen., sez. V, 6 novembre 2009, n. 47375), ha affermato come lo spostamento dei proventi del delitto in un altro patrimonio deve avvenire nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, altrimenti vi sarebbe sostituzione. Secondo tale indirizzo, integrerebbe la fattispecie criminosa di riciclaggio "mediato" il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro).

Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648 *ter.1* c.p.

L'elemento oggettivo del reato non sarà, per converso, integrato, qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

In attesa che si formino i primi indirizzi giurisprudenziali, con specifico riferimento alla sopracitata ipotesi di esclusione della punibilità, è stato osservato come sia tutt'altro che agevole distinguere i casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità siano oggetto di "mero utilizzo" piuttosto che di "godimento personale", ovvero possa configurarsi effettivamente la fattispecie dell' "impiego" in attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa, sanzionata dall'articolo in esame.

Si evidenzia, inoltre, che la norma prevede un inasprimento della pena allorché i fatti siano connessi all'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di "altra attività professionale".

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Esemplificazioni

- La società impiega in investimenti finanziari, con modalità tali da occultarne la provenienza, la liquidità derivante dalla non veritiere esposizione delle passività nel bilancio;
- La società nell'ambito di operazioni di copertura del rischio cambio sostituisce denaro derivante dalla commissione di una frode fiscale attraverso l'acquisto/vendita di valuta estera, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa;
- La società impiega i proventi derivanti da una truffa perpetrata ai danni dello Stato in operazioni con controparti estere in modo tale da occultarne la provenienza delittuosa;

Autoriciclaggio e d.lgs. n. 231/2001

L'art. 3 comma 5 della l. n. 186/2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio anche nel catalogo dei reati di cui al d.lgs. n. 231/01, la cui consumazione è in grado di attivare il meccanismo sanzionatorio nei confronti degli enti.

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il d.lgs. n. 231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 *ter.1* c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'Ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

E' del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile, dal momento che tale reato può essere considerato come reato "strumentale" al compimento dei reati presupposto al D.Lgs. 231/01 e previsti dalla Mappatura dei rischi.

Per tale ragione, i protocolli di controllo del reato "fonte" dell'autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell'elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono quelli previsti nelle ulteriori parti speciali del modello.

2. Le "attività sensibili" in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* del Decreto): elencazione.

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti in materia societaria
2. Approvvigionamento e acquisti di beni e servizi (e partnership commerciali)

3. Le "attività sensibili", i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili e i protocolli preventivi adottati dalla Società.

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Palma Boria STA, delle "macro aree" di attività sensibili, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Nell'ambito di ciascuna "area", sono state poi talvolta individuate delle possibili occasioni di realizzazioni del reato ovvero altre specifiche attività al cui espletamento è connesso un ulteriore rischio di commissione dei reati in considerazione della loro natura. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati qui considerati.

Sono stati individuati, altresì, i "protocolli preventivi" predisposti dalla Società al fine di evitare che tali reati possano essere compiuti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa; tali protocolli possono essere "PROTOCOLLI PREVENTIVI DI SISTEMA" o "PROTOCOLLI PREVENTIVI", a seconda che riguardino, i primi, ad esempio, l'organizzazione della Società o la formazione del personale, ed i secondi, la previsione di prassi aziendali specifiche. Talvolta esistono "PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIFICI" che rappresentano vere e proprie procedure aziendali.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

APPROVVIGIONAMENTO E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (E PARTNERSHIP COMMERCIALI)

Occasioni di realizzazione del reato e reati ipotizzabili

- a) Scelta della controparte, definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti
- b) Emissione degli ordini di acquisto
- c) Verifica della prestazione acquistata

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. gestione centralizzata degli acquisti;
2. emissione degli ordini di acquisto;
3. al ricevimento delle quotazioni, che permettono di tenere sotto controllo l'andamento dei prezzi di acquisto e a seguito accordi stipulati, i prezzi vengono riportati nel sistema informatico aziendale;
4. verifiche delle prestazioni e sulla merce in ingresso (ad es. ddt, verbali..);
5. formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice etico adottato da Palma Boria STA, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici/al MOG;
6. rinnovo con cadenza periodica dei contratti stipulati;
7. definizione dei criteri di scelta dei fornitori fondati su requisiti di carattere qualitativo e quantitativo;
8. richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa ad eventuali rapporti in grado di generare conflitti di interesse con esponenti della P.A.;
9. evidenza documentale del processo di selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi;
10. approvazione degli ordini d'acquisto in base a definiti livelli autorizzativi;
11. predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate a fronte della merce/servizio/prestazione ricevuta e riconciliazione tra la merce/servizio/prestazione effettivamente ordinata e la merce/servizio/prestazione acquistata;
12. evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori ed approvazione da parte dell'adeguato livello gerarchico;
13. verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora fornitori o partner siano collegati in qualche modo a uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice etico

Diffusione del Codice etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

Sistema gestionale aziendale

CONTABILITÀ E BILANCIO

attività sensibili

a) Registrazione di contabilità in generale:

1. Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate e delle altre operazioni di chiusura del bilancio
2. Registrazione della chiusura dei conti
3. Elaborazione del prospetto di bilancio da sottoporre ad approvazione
 - I. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 - II. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
 - III. *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. tutti i contenuti delle registrazioni di contabilità generale sono sottoposte ad un adeguato processo di approvazione da parte dei responsabili.
2. il processo di predisposizione del bilancio è gestito attraverso il sistema informatico;
3. predisposizione del bilancio in conformità con la normativa di riferimento del settore finanziario;
4. separazione di funzioni e individuazione di distinti soggetti incaricati della produzione/presentazione e della validazione dei documenti contabili;
5. predisposizione periodica di bilanci di verifica al fine della revisione contabile trimestrale effettuata dalla Società di revisione;
6. tracciabilità del processo decisionale seguito nella valutazione delle poste estimative di bilancio, in particolare per crediti e partecipazioni;
7. le scritture di assestamento di fine periodo sono approvate dai relativi responsabili, verificate e registrate dall'Ufficio Amministrazione e finanza;
8. il bilancio viene redatto dall'Ufficio Amministrazione e finanza, approvato da adeguati livelli gerarchici (Amministratore delegato) e, successivamente, sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;
9. il bilancio è soggetto al controllo legale del Collegio Sindacale;
10. rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo di redazione del bilancio degli obblighi e dei principi sanciti dalla normativa di vigilanza e dai principi contabili nazionali.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice etico

Diffusione del Codice etico verso tutti i dipendenti

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale antiriciclaggio

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

4. I principi generali di comportamento

I responsabili delle delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle “macro aree” di attività sensibili e nei “processi strumentali” sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal codice etico di Palma Boria STA S.r.l.

In generale è fatto di divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle disposizioni contenute nel Codice etico;
- d) porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto sempre divieto in particolare di:

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, omettere l’emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi dell’Ente e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dalla UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente all’entità societarie dietro la presentazione della documentazione di supporto;
- eseguire pagamenti o incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa;
- violare l’obbligo di identificazione delle controparti finanziarie;
- eseguire pagamenti a enti o società non identificate o non appartenenti all’organizzazione che ha fornito, o ceduto, i beni, o i titoli, le prestazioni e i servizi;
- acquistare beni o servizi di natura anomala a prezzi e valori manifestamente irragionevoli;
- operare con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo aziendale con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
- acquisire partecipazioni di maggioranza o rami di azienda non rispondenti agli interessi aziendali, sia perché l’attività risulta manifestamente estranea all’oggetto sociale, sia perché i debiti assunti con l’attività acquisita sono sproporzionati rispetto al reale valore dell’acquisizione;
- acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza.

Al fine di evitare i comportamenti connessi ai reati della presente parte speciale, occorre che siano rispettate le previsioni e le procedure che seguono:

- i poteri dei soggetti che gestiscono la cassa devono essere separati rispetto ai poteri dei soggetti preposti a gestire le operazioni bancarie;
- non devono essere effettuati incassi a mezzo cassa diversi da quelli predisposti attraverso assegni bancari dell’azienda appositamente emessi per il reintegro;
- la cassa viene chiusa con registrazioni e conciliazioni con la contabilità;

- l'emissione di assegni bancari viene limitata al minimo necessario;
- tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario o effetti bancari;
- tutte le operazioni di rilevante entità in titoli, finanziamenti, acquisto o vendita di partecipazioni o rami di azienda devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di amministrazione, previa relazione tecnica del responsabile del settore finanziario riguardo la natura dell'operazione, i suoi rischi nonché i possibili costi e benefici della stessa;
- nell'ambito della Società non devono essere utilizzati libretti al portatore o analoghi valori al portatore;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e partner in ambito sia commerciale sia finanziario;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- verifiche periodiche sulla tesoreria;
- determinazione dei requisiti minimi dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di un organo responsabile dell'esecuzione del contratto;
- specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- verifica sul livello di adeguamento delle controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli anticiclaggio;
- applicazione dei controlli preventivi specifici previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai reati societari.

6. I flussi informativi verso l'OdV

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni relative a:

1. qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali prescritto da criteri predeterminati;
2. le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della Società di revisione, relativa ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
3. il bilancio annuale della Società, corredato dalla nota integrativa e dalla situazione patrimoniale semestrale.

7. I compiti dell'OdV

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato "Parte speciale B - struttura, composizione, regolamento e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine ai flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti da/verso i terzi;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi di flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore (in particolare, con riguardo al rispetto dei limiti stabiliti per i pagamenti, al rispetto dell'esercizio delle deleghe di spesa nei contratti di acquisto di beni/servizi), proponendo modifiche

- nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi *sub* responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
 - curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
 - verificare la correttezza della valutazione della congruità economica degli investimenti effettuati dai soggetti aziendali competenti o dai consulenti all'uopo nominati;
 - verificare l'applicazione dei punti di controllo previsti nelle procedure riferibili alla prevenzione dei reati contro la P.A. e ai reati societari, qualora inerenti le medesime attività "sensibili" o "strumentali" rilevanti ai fini della prevenzione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p.